



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 705 DEL 12/06/2025

OGGETTO: PIAZZALE 334° BRIGATA EST SAP

**TEMPORANEA MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E
DELLA SOSTA VEICOLARE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI,
DIVIETI E LIMITAZIONI DOMENICA 15 GIUGNO 2025 AL FINE DI
CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA
"TERZA REGATA LIGURE REGIONALE"**

IL DIRIGENTE

Premesso che , il Comitato Ligure della Federazione Italiana Canottaggio nella persona del Vice Presidente Avv. Luca Raffo , ha presentato istanza PG/2025/281269 in data 28/05/25 con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento di modifica della viabilità nel Piazzale 334° Brigata Est Sap nel territorio del Municipio 7 – Ponente per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata “ REGATA LIGURE REGIONALE”

Vista l’ istanza PG/2025/109483 in data 7/3/2025 presentata dal Legale Rappresentante del ROWING CLUB GENOVESE 1890 A.s.d., Avv. Francesco Misurale, con la quale ha richiesto al Municipio 7 – Ponente la concessione del gratuito patrocinio per lo svolgimento della manifestazione, concesso dallo stesso Municipio 7 -ponente con PG/2025/140643 del 24/3/2025

Vista l’istanza presentata in data 14.3.2025 dalla Federazione Italiana Canottaggi (F.I.C.) affidataria ai sensi dell’art. 45 bis Cod. Nav. degli spazi interni ed esterni al Centro Remiero, nonché del relativo specchio acqueo antistante – con la quale è stato richiesto,

in relazione alla calendarizzazione della stagione agonistica 2025, l'autorizzazione all'occupazione di alcune aree ricomprese all'interno della Fascia di Rispetto di Prà, oggetto di concessione assentita al Comune di Genova (Atto Rep. n. 85 Reg. 9/2019 del 30.9.2019) a seguito della quale e' stato rilasciato Nulla Osta PG/2025/237366 da parte della Direzione Demanio e Patrimonio del Comune di Genova in qualita' di concessionaria delle aree interessate dalla manifestazione sportiva ai soli fini dello svolgimento della gara

Atteso che l'evento comporterà l'occupazione di suolo pubblico così da rendere necessaria l'introduzione di misure viabilistiche tese alla mitigazione delle criticità in ragione della sicurezza degli utenti della strada; la sede stradale non può essere contemporaneamente destinata alla circolazione ed alla sosta veicolare;

Constatato che dette misure comportano modificazioni alla disciplina della circolazione stradale in senso lato - sia essa intesa come veicolare che pedonale - decise da personale di polizia stradale al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada

Vista la nota con la quale la Polizia Locale, in qualità di organo di Polizia Stradale ex art. 12 C.d.S., richiede di modificare l'ordinario assetto viabilistico con l'adozione di misure temporanee di regolazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi, divieti e limitazioni in occasione della manifestazione/evento;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 2013-117.0.0.-05 ed il connesso accordo integrativo inerente alle procedure/procedimenti pattuiti in sede di accordo inter direzionale finalizzati alla razionalizzazione ed implementazione in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e delle soluzioni operative;

Preso atto del punto A di cui al predetto Accordo Integrativo che enuclea le modalità operative di entrambe le Strutture in occasione di modifiche alla circolazione per consentire lo svolgimento di eventi e manifestazioni ludiche/sportive dettagliando che *“l'ordinanza (temporanea) viene richiesta direttamente e in modo dettagliato dalla Polizia Locale per consentire lo svolgimento di una manifestazione ludico e/o sportiva o altro evento pubblico di significativo interesse. In questo caso la Direzione Regolazione procede a redigere il provvedimento richiesto dalla P.L. (fatte salve eventuali diverse valutazioni da parte della D.M. che saranno portate a conoscenza della P.L. nel più breve tempo possibile)”*;

Visti inoltre :

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali";

- l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2021;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

per quanto sopra esposto, sono adottate le prescrizioni indicate dalla Polizia Locale con nota PG/2025/281313, di seguito riportate:

DALLE ORE 07.00 DI DOMENICA 15 GIUGNO 2025 FINO A CESSATE ESIGENZE E' ISTITUITO NEL PIAZZALE 334° BRIGATA EST SAP :

- **IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER I VEICOLI DEGLI INADEMPIENTI**
-
- **IL DIVIETO DI TRANSITO**
-
- **E' INOLTRE ISTITUITO IL TRANSITO IN DEROGA PER I MEZZI CONNESSI ALL' EVENTO INDIVIDUATI DAGLI ORGANIZZATORI , AI QUALI SARA' PERMESSO IL TRANSITO E LA SOSTA IN DEROGA AL LIMITE DI ALTEZZA MASSIMA DI MT. 1,90 ATTUALMENTE IN VIGORE E CON IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 KM/H**

Gli organizzatori dovranno assicurare il corretto utilizzo di tutta l'area concessa per la manifestazione sportiva , manlevando integralmente la Pubblica Amministrazione da tutte le responsabilita' derivanti da eventuali danni a persone , cose , infrastrutture

Nelle aree interessate dall' occupazione suolo in oggetto, sia sempre garantito il transito in condizioni di massima sicurezza dei pedoni, dei mezzi di soccorso e/o di emergenza, delle forze dell' ordine , di eventuali aventi diritto fruitori dei servizi presenti all' interno del piazzale, l' accesso e la sosta all' interno del piazzale degli stalli riservati ai disabili e taxi

Non dovranno essere ostruiti gli accessi alla stazione ferroviaria

L' area occupata dovrà essere lasciata libera qualora si rendessero necessarie modifiche alla viabilità ovvero dovesse essere impegnata per altre manifestazioni promosse o autorizzate dall' amministrazione al momento non prevedibili

Per l'allestimento e il disallestimento degli elementi costituenti l' occupazione suolo, sia fatto uso di movieri per assicurare il transito pedonale e veicolare in condizioni di assoluta sicurezza

Gli organizzatori dovranno essere in possesso delle autorizzazioni previste per ogni attività posta in essere

L' autorizzazione potrà essere sospesa e/o revocata in qualunque momento per motivi di pericolo, pubblica incolumità o pubblica sicurezza senza pregiudizio o danno alcuno per la Civica Amministrazione

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell'evento.

La presente ordinanza è efficace solo se supportata dal titolo autorizzativo emesso dall'Ufficio preposto, ed in ogni caso, non costituisce titolo autorizzativo né concessorio

E' in capo agli organizzatori dell'evento la posa in opera, il mantenimento e la rimozione della necessaria segnaletica stradale mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

Agli stessi organizzatori è fatto obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi a cessate esigenze nonché delle condizioni di transitabilità, compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata.

Con la presente ordinanza vengono sospese le precedenti disposizioni normative pertanto gli organizzatori sono autorizzati all' apertura/chiusura dei dissuasori di altezza che dovranno essere sempre mantenuti nella posizione di apertura o chiusura senza consentirne il libero movimento al fine di evitare danni a persone e/o cose.

Si precisa che, le chiavi dei lucchetti posti a chiusura dei rispettivi delimitatori di altezza

sono in carico al competente Ufficio Area Tecnica del Municipio 7 – Ponente che provvederà al rilascio delle stesse agli aventi titolo, a seguito di idonea richiesta

MANDA

Agli organizzatori rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale di divieto di sosta con pannello integrativo di rimozione, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa ossia almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione.

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i., ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

